

IL CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Domanda:

Quali le differenze tra la legge di bilancio 2019 e 2020 relativamente al credito imposta 4.0

Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2021 per i macchinari?

Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2021 per i software?

Quali sono le tempistiche per godere del credito di imposta 2021?

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

- è stato previsto dalla legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 (articolo 1, commi 184-197)
- e riproposto con modifiche dalla Legge di bilancio 2021 n.178 del 30/12/2020 (articolo 1, comma 1051 e seguenti).

La norma, si applica:

- per gli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali ricompresi **nell'Allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e cioè i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0,
- per gli investimenti aventi ad oggetto i beni immateriali ricompresi **nell'Allegato B** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"

TIPO DI INVESTIMENTO	DATA DELL' INVESTIMENTO			LIMITI DIMENSIONALI
	Dal 1/1/2020 al 31/12/20	dal 16/11/20 al 31/12/2021	dal 1/12022 al 31/12/ 2022	
Beni materiali 4.0	40% del costo	50% del costo	40% del costo	quota di investimenti fino a 2,5 milioni
	20% del costo	30% del costo	20% del costo	quota di investimenti da 2,5 fino a 10 milioni
		10% del costo	10% del costo	quota di investimenti da 10 e fino a 20 milioni
Beni immateriali 4.0	15% del costo fino a 700 mila	20% del costo		investimenti fino a 1 milione
Beni ordinari:				
beni materiali	6% del costo	10% del costo	6% del costo	investimenti fino a 2 mil
strumenti e dispositivi tecnologici per forme lavoro agile		15% del costo	6% del costo	Investimenti fino a 1 milione

beni immateriali	6 % del costo	10% del costo	6% del costo	investimenti fino a 1 milione
La data del 31-12-2021 è prorogabile al 30/6/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.				
La data del 31-12-2022 è prorogabile al 30/6/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.				

La norma genera un credito d'imposta, quella applicabile per il 2021 rispetto al 2020

- incrementa ed anticipa il vantaggio derivante dalla effettuazione degli investimenti agevolabili. Aliquote e massimali
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24:
- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile nell'anno successivo all'entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d'imposta utilizzabile dallo scorso 1.1.2021 .
- Il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene.:
- l'entrata in funzione del bene (per i beni ordinari)
- l'interconnessione (per i beni 4.0),

quindi senza attendere il successivo periodo d'imposta.

Modalità di fruizione del credito:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 è utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni.
- Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l'utilizzo in unica soluzione.
- In entrambi i casi (commi 188 e 189), per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal concedente (locatore).

Domanda: Impresa che ha deciso di effettuare gli investimenti decisi nel 2017/2018, e 2019 quali le norme da applicare?

Risposta: Investimenti decisi nel 2017/2018:

se

- È stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018,
o
- Acquistati nel 2017/2018, ma non ancora interconnessi,

si deve applicare quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205): l'Iperammortamento al 250%.

Risposta: Investimenti decisi nel 2019:

se

- È stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019,
O
- Acquistati nel 2019, ma non ancora interconnessi,

si deve applicare quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145): l'iperammortamento al 250%

Domanda: Quali imprese possono beneficiare del credito imposta?

Domanda : anche le imprese forfettarie e i professionisti possono beneficiare del credito imposta?

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ivi **comprese Imprese forfettarie. le nuove agevolazioni costituiscono un beneficio innovativo per le imprese che adottano il regime forfettario** ex legge n. 190/2014, in quanto tali soggetti, non sottraendo analiticamente i costi relativi all'attività esercitata, non deducono gli ammortamenti, cosicché i benefici connessi ai superammortamenti risultavano fino ad oggi preclusi. Con la nuova previsione, invece, tali contribuenti avranno l'indiscusso vantaggio di poter compensare il credito d'imposta con l'imposta flat del 5 - 15%, nonché con i contributi previdenziali dovuti ed è previsto che il credito sia utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.

Professionisti

Anche i **professionisti**, potranno fruire del credito d'imposta ma **solo quello "ordinario"** (che sostituisce il super-ammortamento), non anche del credito d'imposta relativo agli investimenti "Industria 4.0".

Domanda: Quali i casi di esclusione delle imprese dall'agevolazione:

- **le imprese in stato di crisi**; (in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni);
- le imprese **destinatari di sanzioni interdittive** derivanti dalla **violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**.

Domanda: Quali le Condizioni per la fruizione del credito:

La fruizione del beneficio spettante è condizionata:

- **al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,**
- **al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

Domanda: Quali i beni esclusi dall'agevolazione 4.0?

- gli autoveicoli indicati all'articolo 164, comma 1, del Tuir, (sia se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa sia se usati promiscuamente)
- i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988, recante la tabella dei **coefficienti di ammortamento** ai fini fiscali, stabilisce aliquote **inferiori al 6,5 per cento**;
- i fabbricati e delle costruzioni;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese **operanti in concessione e a tariffa** nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Domanda: Gli autoveicoli possono beneficiare dell'agevolazione 4.0?

Domanda: I mezzi targati possono beneficiare del credito imposta ordinario o 4.0?

Credito d'imposta beni strumentali 4.0: interpello 189 del 17 marzo autobetoniera

L'acquisto di un'autobetoniera nel suo complesso non può essere ammesso al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 ma è opportuno disgiungere le parti principali che lo compongono, autotelaio targato e betoniera, facendo confluire uno nel credito d'imposta ordinario e l'altro nel credito d'imposta 4.0

Credito d'imposta beni strumentali 4.0: interpello 189 del 17 marzo

La risposta n° 189 del 17 marzo prende spunto da un'istanza di interpello relativo al credito d'imposta beni strumentali previsto dalla Legge di bilancio 2020. Nello specifico, l'impresa istante fa presente che l'acquisto del bene per il quale intende richiedere l'agevolazione è un'autobetoniera o un'autobetoniera con pompa, composto di due parti:

autotelaio targato;

attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera con pompa).

Secondo l'Istante considerato che la betoniera rientra tra i beni di cui all'allegato A della Legge 232/2016, anche l'autotelaio deve essere ad essa attratto ai fini del credito d'imposta.

L'autotelaio, oltre ad essere un bene strumentale, si deve considerare un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto. Inoltre, l'istante fa presente che la betoniera rientra nella lista dei beni che possono beneficiare dell'iperammortamento di cui all'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232. e dichiara inoltre che la betoniera o betoniera con pompa è dotata di caratteristiche e sensoristica in grado di rispettare i requisiti 5+2 previsti dalla legge indicata. Infine dichiara che sebbene il veicolo in argomento non possa usufruire del beneficio in quanto non rientrante espressamente in alcuna delle voci dell'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è dimostrabile che l'autotelaio, oltre ad essere un bene strumentale, si deve considerare un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto e, pertanto, fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 189, della Legge n.160 del 2019

Il parere dell'Agenzia

L'Agenzia fornisce parere contrario alla soluzione presentata dal contribuente dopo aver richiesto supporto al MISE che ha risposto con Circolare prot. n. 388556 del 23.12.2020.

Sostanzialmente l'Agenzia, **richiamando la posizione già espressa nella circolare 4/E/2017**, ritiene quanto segue: nell'ambito del primo gruppo di beni di cui all'allegato A L. 232/2016, devono intendersi riconducibili, in linea generale, **solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2, lett. a), della c.d. “Direttiva Macchine”** (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE”); devono considerarsi esclusi i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”).**Pertanto, la misura maggiorata del bonus compete solo alla betoniera; al contrario, la componente “autoveicolo” potrà beneficiare della misura ordinaria del credito d'imposta previsto per i beni diversi da quelli tecnologici.**

Il parere del Ministero: **solo alla componente betoniera si applica il credito d'imposta rafforzato (beni materiali 4.0) ossia pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% per la quota eccedente i 2,5 milioni, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro (comma 189 Legge 160/2019);**

per l'autoveicolo trova comunque applicazione il credito d'imposta ordinario ossia quello pari al 6% del costo sostenuto (comma 188).

Domanda: L'acquisto di beni strumentali immobili in zona ZES art. 57 DL. 77/2021 può beneficiare del credito imposta? Ma solo se collegato a macchinari 4.0?

Il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 31 maggio 2021, 77 - articolo 57) in vigore dal 1° giugno 2021 il D.L. n. 77/2021 ha rafforzato la portata incentivante del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nelle Zone Economiche Speciali (ZES), ossia l'agevolazione dedicata alle ZES basata sull'impianto del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il Credito d'imposta per gli investimenti nel SUD, poi esteso ai comuni del SISMA Centro Italia (articolo 18-quater del D.L. 8/2017) e alle ZES (articolo 5, comma 2, del D.L. 91/2017), è una misura di notevole appeal, in quanto agevola investimenti in impianti, macchinari e attrezzature afferenti a progetti di investimento iniziale e, in combinazione con il Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali applicabile alla generalità delle imprese (art. 1, commi 1051 ss. L.178/2020).

In virtù delle proroghe previste dalla Legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319 L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 171, L. 178/2020), sono agevolati gli investimenti effettuati: tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022 per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Ai sensi del Decreto Semplificazioni (Articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4), "In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. **Il credito d'imposta e' esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti."**

Non sembra vincolante

Una riflessione: Nella versione attuale, non sono ricomprese le spese per costruzione o ristrutturazione di immobili.

Domanda:

Quali sono i beni strumentali che rientrano nel credito di imposta 4.0 di cui all'allegato A e B Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "industria 4.0" (all'A art.1 comma 9)?

L'Allegato A (beni materiali) distingue tra i:

- beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti

(ad esempio macchine utensili per asportazione/ macchine per la produzione, per l'assemblaggio/ imballaggio, lavorazione, ecc.);

- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, ottenuta per esempio con l'ausilio di sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.;
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 si pensi ai sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l'efficienza.

L'Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende che già investono in beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione

immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

Domanda: Quali le caratteristiche richieste per far sì che i beni materiali classificati nel primo gruppo dell'all.A possano godere dell'agevolazione?

La legge 232/2016, che ancora oggi norma le regole tecniche (insieme all'altro documento di prassi fondamentale, la Circolare 4/E di Agenzia delle Entrate del 30.03.2017), prevede determinate caratteristiche tecnologiche obbligatorie per i beni riconducibili al primo gruppo dell'allegato A, ossia quello che consente di individuare macchine e impianti eleggibili al beneficio.

Tra i requisiti, è richiesto che i beni siano dotati di:

- **interconnessione ai sistemi informatici** di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- **integrazione automatizzata con il sistema logistico** della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

Quindi occorre **una interconnessione ai sistemi** informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. Essa è soddisfatta se **il bene scambia informazioni con sistemi interni come a esempio il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione**, quelli di progettazione e sviluppo del prodotto, di monitoraggio, anche in remoto, e di controllo o con altre macchine dello stabilimento, il tutto per mezzo **di un collegamento basato su specifiche documentate**, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP/IP, HTTP, MQTT, ecc.).

Inoltre, **il bene deve essere identificato univocamente**, al fine di individuare l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Inoltre per beneficiare del credito imposta 4.0 **La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:**

- **sistemi di telemanutenzione** /telediagnosi e/o controllo in remoto;
- **monitoraggio** in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- **caratteristiche di integrazione** tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Domanda: Cosa si intende per interconnessione dei beni 4.0. Esempio acquisto di Carrello elevatore come potrebbe essere considerato interconnesso. Il fornitore ha dichiarato che il bene può usufruire delle agevolazioni 4.0.

In proposito riporto Faq mise: Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere **definito "interconnesso"** ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iper ammortamento del 150%, è **necessario e sufficiente che: scambi informazioni con sistemi interni** (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) **e/o esterni** (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, **mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti** (es.: indirizzo IP).

Domanda: Se non obbligati alla perizia la dichiarazione del fornitore può sostituire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni (ex art. 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)?

Domanda: Acquisto distributore di sigarette beneficiando del credito imposta 4.0, ai fini dell'autocertificazione, il test rilasciato dal fornitore può sostituire l'autocertificazione?

Domanda: In caso di compilazione di autodichiarazione per transizione 4.0 come deve essere impostata? Necessita di data certa? In che modo?

Documentazione obbligatoria:

- 1) perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali,
- 2) attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche di cui agli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale;
- 3) **per i beni di costo non superiore a 300.000 euro**, la perizia o l'attestato di conformità possono essere sostituiti da **una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa**. Per quanto riguarda l'autocertificazione, **si consiglia di attribuire data certa al documento con l'invio dello stesso tramite casella di posta certificata pec**. Sarebbe inoltre opportuno accompagnare l'autodichiarazione con una certificazione da richiedere al fornitore attestante l'inclusione del bene nell'Allegato A della L. 232/2016, la data di consegna e di interconnessione.

Bozza Autocertificazione

il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in qualità di titolare della ditta individuale/8legale rappresentante _____ della società con sede in _____ c.f. _____ e p.iva _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;

premesse che:

- l'articolo 1, comma 195, della legge di bilancio 2020 - stabilisce che "In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

- la ditta _____ ha acquistato il bene strumentale di seguito indicato, rientrante nel regime di agevolazione ex art. 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019

DICHIARA

- che il _____ appartiene alla categoria "MACCHINARI automatizzato ed è interconnesso al sistema della produzione pertanto riconducibile agli allegati A e B della legge n. 232/2016;

- che il bene strumentale possiede le seguenti caratteristiche: (esempio)

1. Brevetto Dispositivo e Metodo Europeo
2. Controllo IOT con sistema collegamento remoto dati GSM
3. Servizio Assistenza Centralizzato in Remoto (MI)
4. Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva mediante un sistema fruibile da qualsiasi tipologia di utente;
5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro;

Il bene è stato messo in funzione il 03/12/2020

Il bene è stato interconnesso nel 2020

Preso atto che il valore complessivo dell'investimento rilevante ai fini dell'agevolazione è pari ad un importo complessivo di euro 37.676,00

ATTESTA

Di sottoscrivere la presente autocertificazione confermando la veridicità, la correttezza e la certezza delle affermazioni, rilevazioni e più in generale dei contenuti in essa riportati.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità

li 31/12/2020

(luogo e data)

Il dichiarante (firma per esteso e leggibile)

DATA CERTA

UNO DEI MODI PER DARE DATA CERTA all'autocertificazione:

Inoltre via Pec dell'autocertificazione firmata.

La modifica alla disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali 4.0 rispetto al precedente iper-ammortamento, ha reso non più necessaria la perizia giurata, ma solo quella semplice (per beni fino a 300.000 euro), in tal modo non si potrà più avere l'attestazione della data certa sul documento. **Il consiglio ricezione della perizia utilizzando le PEC con eventuale affrancatura temporale.**

Domanda: Acquisto macchinario , in data 15-09-2020 , conforme agli standard industria 4.0, per un valore di 250.000 euro + IVA. Credito imposta spettante nel 2020: 40% fruizione del credito e Ru?

Acquisto software non catalogato 4.0 in data 30-11-2020 importo € 20.000 credito imposta spettante 10% fruizione credito e RU?

Acquisto macchinario , in data 15-09-2020 , conforme agli standard industria 4.0, per un valore di 250.000 euro + IVA.

Credito imposta spettante nel 2020: 40%

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI 01/01/2020 -15/11/2020

DESCRIZIONE DEL BENE	CATEGORIA	RIF. LIBRO CESPITI	IMPORTO	QUALIFICA
MACHINARIO	MATERIALE	11	€ 250.000	4.0

RIEPILOGO	TOTALE			Credito%	Colonna7	Credito €	norma
	Colonna3	INVESTIMENTO	LIMITE				
ORDINARIO			2 Milioni	6			I.160/19 c.188
MATERIALE 4.0		€ 250.000	2,5-10 Mil	40%- 20%		€ 100.000	I.160/19 c.189
IMMATERIALE ORDINARIO			NO	no			
IMMATERIALE 4.0			700 Mila	15%			I.160/19 c.190

Fruizione del credito: anni

	2021	2022	2023	2024	2025
credito sui beni materiali 5 quote	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
credito sui beni immateriali 3 quote	0	0	0	0	0

QUADRO RU

SEZ IV

RU120	Beni strumentali 2020	C.188	C.189	C.190
		0	€ 250.000	0
Credito da riportare	RU1(cod. credito)	H4	2H	3H
nella sez. 1	RU5(credito)	0	€ 100.000	0

Legge
178/2020

Acquisto software non catalogato 4.0 in data 30-11-2020 importo € 20.000 credito
imposta spettante 10%

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI 16/11/2020 -31/12/2020

DESCRIZIONE DEL BENE	CATEGORIA	RIF. LIBRO CESPITI	IMPORTO	QUALIFICA
software	IMMATERIALE	12	€ 20.000	ordinario

RIEPILOGO	TOTALE INVESTIMENTO	LIMITE	Credito%	Credito €	norma
MATERIALE ORD. AGILE		2 Milioni	15		L.178/20 C.1054
MATERIALE ORDINARIO		2 Milioni	10		L.178/20 C.1054
MATERIALE 4.0	€ 0	2,5-10 Mil	50%- 30%-10	€ 0	L.178/20 C.1056
IMMATERIALE ORDINARIO	20.000	1 MILIONE	10	€ 2.000	L.178/20 C.1054
IMMATERIALE 4.0		1 MILIONE	20%		L.178/20 C.1058
IMMATERIALE ORDIN. AGILE					L.178/20 C.1054

FRUIZIONE DEL CREDITO anni	2020	2021	2022
credito sui beni 4.0		€ 0	€ 0
credito su altri beni	2000	0	0

QUADRO RU
SEZ IV

RU130	BENI STRUM 2021	beni mater	beni immater	strum tecnol.	ricavi <5 mil
		0	€ 20.000		0 si
Credito da riportare nella sez. 1	RU1(cod. credito) RU5(credito)	I3	2I	3I	
		€ 2.000		€ 0	0

Domanda: Contabilizzazione diretta del contributo si modifica ab origine il valore del bene considerando dal primo esercizio al netto del beneficio? si

Contabilità semplificata obbligo rilevare in contabilità il credito 4.0 dato che non rileva? Obbligo di annotare in registro beni ammortizzabili e nel quadro RG

Il metodo diretto può convenire ai fini ISA? Non ho rilevato vantaggi

Il trattamento contabile del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti consiste in una erogazione da un soggetto pubblico a favore del contribuente per incentivarlo a effettuare investimenti.

Contabilmente il bonus costituisce **un provento** di natura non ricorrente che si concretizza nell'attribuzione di **un credito tributario**, generato in conseguenza dell'acquisto di un bene di cui, in sostanza, riduce il costo.

Il beneficio è qualificabile come contributo in conto impianti.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo **il criterio della competenza**.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti **sono rilevati** nel momento in cui esiste una **ragionevole certezza** che le condizioni previste per il **riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati**.

Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Con riferimento al **credito d'imposta** in commento la **ragionevole certezza del beneficio** si ottiene:

- **con l'entrata in funzione (per i beni ordinari)**
- **con l'interconnessione (per i beni 4.0);**

per cui, **al rispetto dei requisiti il diritto a fruire del credito d'imposta avviene automaticamente.**

Sotto il **profilo contabile**, il principio contabile indica 2 modalità alternative di iscrizione a bilancio del contributo:

“Metodo indiretto” o del ricavo anticipato

- **Imputazione del contributo maturato tra i ricavi del conto economico, da un lato, e degli ammortamenti calcolati sul costo lordo dell’immobilizzazione, dall’altro.**

Il contributo viene iscritto alla voce **A.5 del conto economico (Altri ricavi e proventi)**, e riduce appunto indirettamente il costo del bene, che partecipa alla formazione del reddito di esercizio mediante le relative quote di ammortamento.

La corretta contabilizzazione per competenza del contributo si ottiene rinviando agli esercizi successivi una parte del ricavo iscritto alla voce A.5, mediante risconti passivi, in parallelo col processo di ammortamento.

Dal punto di vista fiscale, essendo come si è detto il contributo irrilevante nella determinazione del reddito imponibile, **occorrerà apportare apposite variazioni in diminuzione nel modello dichiarativo per eliminare la componente di ricavo per contributi attribuita all’esercizio.**

“Metodo diretto” o rettifica del costo

- **I contributi sono portati a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.**

Di conseguenza con questo secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti, determinati però sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In questo caso, occorrerà in ciascun anno di ammortamento operare in dichiarazione una variazione in diminuzione, che sarà pari alla differenza tra la quota di ammortamento “teorica” (ossia calcolata sul costo pieno del bene, al lordo del contributo) e quella calcolata sul costo del bene netto dal contributo.

In entrambi i casi, l’effetto fiscale è lo stesso.

Qualora si adotti la modalità di determinazione dell’ammortamento civilistico sulla base sul **costo d’acquisto lordo** (cioè non ridotto del credito d’imposta) e **l’imputazione a ricavo non imponibile** della quota parte del credito d’imposta imputabile per competenza all’esercizio, sulla base del medesimo piano di ammortamento civilistico, dal punto di vista meramente operativo avremo:

- modalità operative invariate per quanto riguarda la registrazione contabile dell’acquisto del bene;

- modalità operative invariate per l'inserimento e il trattamento del bene a libro cespiti, compreso quindi il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali.

Qualora, invece, si adotti la modalità di determinazione dell'ammortamento civilistico sulla base del **costo d'acquisto netto** (cioè ridotto del credito d'imposta), accompagnata dall'indicazione di un'ulteriore variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla quota parte del credito d'imposta imputabile all'esercizio, occorrerà procedere come segue:

- per quanto riguarda la registrazione contabile dell'acquisto del bene, occorrerà tener conto dell'intero credito d'imposta spettante;
- l'inserimento del bene a libro cespiti dovrà essere effettuato al netto dell'intero credito d'imposta spettante, ovvero indicando sia il valore lordo che il credito d'imposta;
- il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali, dovrà essere effettuato con riferimento al valore del bene netto, ossia ridotto del credito d'imposta;
- la determinazione della ulteriore variazione in diminuzione, da riportare nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata con riferimento alla differenza tra la quota di ammortamento civilistico calcolata sul valore del bene al lordo del credito d'imposta e la quota di ammortamento calcolata sul valore del bene al netto del credito d'imposta.

Contabilità semplificata

Obbligo di annotare in registro beni ammortizzabili e nel quadro RG

Nel quadro RG, trattandosi di soggetti in contabilità semplificata, si ritiene che ai fini della rilevazione del contributo in conto impianti sia sufficiente quantificare la quota di ammortamento (da indicare nel rigo RG18 "Quote di ammortamento") sul costo del bene al lordo del credito d'imposta al fine della relativa deducibilità e rilevare il provento relativo a quest'ultimo (cd. metodo indiretto).

Natura dell'agevolazione

Sotto l'aspetto tributario, è previsto che il bonus **non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.**

Esso inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui all'articolo 61 ed all'articolo 109, comma 5, del Tuir).

Domanda: quando si perde il beneficio del credito imposta 4.0?

Domanda in caso di riduzione del credito come si opera per sanare il maggior utilizzo?

Monitoraggio

Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:

- l'eventuale cessione a titolo oneroso;
- l'eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
- il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d'imposta in esame venga distolto dall'originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell'agevolazione poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.

In tal caso il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve **astenersi dall'alienazione o delocalizzazione del bene** ha una durata circoscritta:

fino al 31.12 **del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione per beni ordinari;

fino al 31.12 **del secondo anno successivo** a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell'agevolazione:

effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d'imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A annesso alla L. 232/2016, previa analogha attestazione dell'effettuazione dell'investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell'interconnessione, ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017;

destinazione del bene all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato **senza che si possa configurare una delocalizzazione all'estero**, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 14 del 24.01.2020).

In caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda

Non scatta al contrario il recupero dell'agevolazione secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019: **l'agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell'azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.**

Il mantenimento

Il mantenimento del diritto all'agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 **per l'intera durata dell'incentivo**, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l'impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.

Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha precisato che **“dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d'imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”**

Adempimenti

Comunicazione al MISE

Il bonus deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascun periodo d'imposta agevolabile, tramite apposito modello, approvato con decreto direttoriale dallo stesso Mise.

Il modello di dichiarazione, le sue specifiche e la data di trasmissione non risultano ancora definiti (peraltro, attualmente, non risulta approvato neppure il modello previsto dalla precedente norma agevolativa).

Allo scopo sono state formalizzate una serie di richieste al Ministero, che solo il 29 dicembre 2020 (ovvero due giorni prima dell'ipotetica scadenza del 31 dicembre), ha diffuso una nota chiarendo che **“con l'approssimarsi della data del 31 dicembre 2020, è previsto che l'invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa”**.

Come si debba collaborare ancora non è stato chiarito !!!

E' importante evidenziare che la comunicazione riporta : **“si ribadisce che sia il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e sia l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”**.

Lo stesso documento richiama quanto scritto nelle Legge di Bilancio 2021 e cioè

“è in corso di predisposizione l'apposito decreto direttoriale per l'indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l'invio della comunicazione in questione”.

ulteriore adempimento ...

Domanda: in merito alla regolarizzazione delle fatture non riportanti gli estremi della norma l'agenzia delle Entrate ha precisato Deve essere stampata e conservata per 10 anni?

Documentazione

Chi fruisce del credito d'imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:

- **le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere l'espresso riferimento alle norme agevolative** (facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura del tipo **“beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”**);

- quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, l’Agenzia delle Entrate (con riferimento all’analogo credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020) ha avuto modo di chiarire che esiste **la possibilità di integrare la documentazione eventualmente priva della dicitura.**

Integrazione Risposta n. 438 del 5/10/2020 Agenzia Entrate:

- in relazione alle fatture emesse in **formato cartaceo**, il riferimento può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, **con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;**
in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:
 - **stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile; e conservare come per legge.**
 - **oppure realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.**
 - **La predetta regolarizzazione documentale deve essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui dovessero essere avviate eventuali attività di controllo.**

L’Agenzia Entrate, con riferimento ai beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, con la risposta 439 sempre del 5/10/2020, ha previsto stesa modalità di integrazione.

Inoltre (documentazione) **Perizia /dichiarazione Riportata in altra parte della relazione**

- **per i beni Industria 4.0**, va prodotta **una perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, **da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche** tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. **Per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda acquirente.**

Cumulabilità

Domanda: cumulabile acquisto distributore sigarette credito mezzogiorno e credito 4.0?

si

- Il bonus investimenti è **cumulabile con altre agevolazioni** riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, **non comporti il superamento del costo sostenuto;**
- **non è soggetto alle restrizioni dettate dall'articolo 34, legge n. 388/2000** (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l'anno 2020), dall'articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall'articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo);
- Il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale.
- Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. (250.000 e compensazione con debiti erariali)

Quadro RU

I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo **della presente sezione I**, utilizzando i seguenti codici credito:

- **“H4”**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 (**beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016**). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6932”;
- **“2H”** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 (**beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016**). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6933”;

- **“3H”** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 (**beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016**). Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6934”.

Nella sezione possono essere compilati **i rigi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.**

- **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
- **I rigi RU2, RU6 e RU8 vanno compilati dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021.**
- **Nel rigo RU2** i soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono riportare il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il/i codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d’imposta.

Inoltre, nella sezione IV, rigo RU120, va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando:

- la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188;
- la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189;
- la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 200.

CODICI TRIBUTO:

Per l’utilizzazione del Credito di imposta beni strumentali 2020 e 2021, nella Risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici da utilizzare rispettivamente nel 2020 e 2021.

Di seguito un riepilogo degli stessi codici:

Credito di imposta beni strumentali 2020, i codici tributo da utilizzare:

- 6932 Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019,
- 6933 Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019,
- 6934 Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019.

Per l'agevolazione così come definita dalla Legge di Bilancio 2021, è necessario far riferimento ad altri codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la stessa risoluzione numero 3 del 13 gennaio.

Credito di imposta beni strumentali 2021, il codici tributo da utilizzare:

- 6935 Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020,
- 6936 Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.178/2020,
- 6937 Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020.

I codici tributo sono da indicare nella sezione “Erario” del modello F24:

i valori vanno indicati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;

il campo “anno di riferimento” va compilato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni indicato per esteso, (es. 2021).

Faq. <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali/domande-e-risposte>

Arturo Denza